

AP Fascicolo n. 22/2018  
Bando n. 196/2018  
Class. 12.07  
Prot. n. 126702  
Data 09/11/2018

Spett.le  
**GREGORIO COSTRUZIONI E  
TURISMO SRL**

pec: [gregoriocostruzionisrl@legalmail.it](mailto:gregoriocostruzionisrl@legalmail.it)

**OGGETTO: S.P. 723 di Rivara. Consolidamento scarpata dal km. 14+000 al km. 14+100. Prog. LL.PP. 280/2018 (CUP J87H18000200003) (C.I.G. 7612650D80)  
Importo a base di gara: Euro 298.750,00**

### **Comunicazione di esclusione dalla gara.**

Si comunica che dalla gara di cui all'oggetto, le cui operazioni si sono svolte in data e **25.10.2018** e **9.11.2018** codesto operatore economico è **stato escluso** poiché richiesto con nota prot.n 121498 del 26.10.2018(consegnata via pec in pari data alle ore 09:58:57) di produrre la quietanza del versamento del contributo ANAC di euro 20,00 per la partecipazione alla gara in oggetto effettuato in momento antecedente al termine presentazione offerte, che in sede di dichiarazione di gara, datata 18.10.2018, codesto operatore ha attestato di aver versato, ha prodotto una ricevuta la quale riporta quale data del pagamento effettuato il 26.10.2018 ore 10:34:33 .

Orbene la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 istitutiva di detto contributo e contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “(legge finanziaria 2006) prevede all ‘art 1 comma 67 “*l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.*”

Da parte sua l'ANAC nella determinazione annuale con la quale definisce in attuazione della citata norma ,l'ammontare del contributo ,ribadisce che il versamento di detto contributo costituisce “condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente”.

Il bando relativo alla gara in oggetto al paragrafo “DOCUMENTAZIONE CHE GLI OPERATORI ECONOMICI DEVONO ALLEGARE NELLA SECONDA BUSTA PER ESSERE AMMESSI ALLA GARA” al capo B “DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE” espressamente dispone: “1) I concorrenti, **ai fini dell'ammissione alla gara,**

---

#### **AREA ISTITUZIONALE**

Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni  
C.so In ghilterra n.7 - cap 10138 Torino Tel. 011 8617451-7335 - 7478-4647 Fax 011 861-4431  
servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it  
[www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

sono tenuti, ai sensi della L. 266/2005 (legge finanziaria 2006) al pagamento della contribuzione di cui alla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 1300 del 20 dicembre 2017 secondo la tabella in essa riportata.

Tale contribuzione, in considerazione dell'importo dell'appalto in oggetto, ammonta a Euro 20,00. **I concorrenti, al momento della presentazione dell'offerta devono aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione.**

**Il mancato versamento di tale somma è causa di esclusione dalla gara**".

La Commissione di gara nella seduta del 25.10.2018, verificato che l'operatore economico ha dichiarato (punto 19 della dichiarazione) di aver versato il contributo di euro 20,00, ha ritenuto di trovarsi di fronte ad un mero errore di allegazione della ricevuta di versamento, riconducibile pertanto alla fattispecie dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e.s.m.i.e ha disposto il soccorso istruttorio a favore di codesto operatore economico richiedendo di integrare la documentazione con la produzione della quietanza dell'avvenuto versamento effettuato in momento antecedente alla scadenza del termine presentazione offerte.

L'integrazione fornita evidenzia invece che il versamento è stato effettuato solo successivamente al ricevimento della richiesta della Stazione appaltante e quindi dopo la scadenza del termine presentazione offerte contravvenendo pertanto esplicitamente al disposto del bando di gara che, in adempimento del disposto della legge legge 23 dicembre 2005, n. 266 dispone :” . **I concorrenti, al momento della presentazione dell'offerta devono aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione.**

**Il mancato versamento di tale somma è causa di esclusione dalla gara**".

In conformità a quanto previsto dall'art. 3 della legge 07/08/1990 n. 241 e dall'art. 204 comma 1 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. modificativo dell'art. 120 del Decreto 2 luglio 2010 n.104 si informa altresì che avverso il provvedimento di esclusione è possibile ricorrere entro il termine di 30 giorni, presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Si ricorda che in merito agli atti della procedura in oggetto il diritto di accesso di cui alla legge 241/90 e s.m.i. è differito nei casi di cui all'art. 53 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ed è escluso nei casi di cui all'art. 53 comma 5 della medesima norma.

Il diritto di accesso è esercitabile, entro 10 giorni dall'invio della presente comunicazione, mediante visione ed estrazione di copia. Non occorre istanza scritta o provvedimento di ammissione.

Detto diritto è esercitabile presso gli uffici dello scrivente Servizio in C.so Inghilterra n. 7 Torino, dal lunedì al giovedì ore 9,00/12,30 – ore 14,00/16,00 venerdì ore 9,00/12,00 previo contatto telefonico. Telefonicamente sarà altresì possibile concordare orari **diversi da quelli suindicati fermo restando il rispetto dell'orario di servizio del personale preposto.**

La presente costituisce atto di svincolo della polizza prestata quale deposito cauzionale provvisorio.

Distinti saluti.

RESPONSABILE UFFICIO APPALTI E  
COORDINAMENTO ATTIVITÀ CONTRATTUALE  
Dott.ssa Antonella DAMICO  
(firma digitale)